



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 986 del 2019, proposto da:

Ester Grandinetti, Lina Bagnato, Maria Paola Merigliano, Carmela D'Agostino, Anna Lisa Marino, Caterina Modeo, Alessia Montuoro, Roberta Giudice, Annunziata Alati, Maria Mafalda De Marco, Rosy Margeret Eufemia, Eleonora Prestifilippo, Elisabetta De Luca, Sabrina Loiarro, Silvia Riggi, Barbara Pizzonia, Alessandra Zurlo, Maria Vittoria Mauro, rappresentati e difesi dall'Avv. Luisa Cimino, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marcella Mamone, Florenza Russo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

Regione Calabria, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia De Caridi, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

nei confronti

di Alessia Altomare, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- del Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e tempo pieno di 12 posti Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica - Categoria D, livello iniziale;
- dei verbali di commissione n. 1 del 14.11.2018, n. 2 del 7.01.2019, n. 3 del 24.02.2019, n. 4 del 10.03.2019, n. 5 del 10.04.2019, n. 6 del 29.04.2019, n. 7 del 30.04.2019;
- dell'avviso pubblicato sul sito web aziendale il 18.03.2018 nella sezione concorsi ed avvisi;
- dell'avviso pubblicato sul sito web aziendale il 10.04.2019 contenente integrazione dell'elenco degli ammessi alla prova pratica;
- dell'avviso pubblicato sul sito web aziendale il 19.04.2019 di fissazione per la data della prova pratica ed orale;
- dell'elenco degli ammessi alla prova orale pubblicato sul sito web aziendale il 29.04.2019;
- della graduatoria finale pubblicata sul sito web aziendale il 3.05.2019;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali anche se non conosciuti;

nonché per l'accertamento e la declaratoria

del diritto delle ricorrenti ad essere ammesse alla prova orale e/o essere inserite nella graduatoria definitiva;

nonché per l'accertamento e la condanna *ex art. 30 c.p.a.* delle amministrazioni intime

al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione delle ricorrenti alla partecipazione alla prova pratica ed alla prova orale del concorso pubblico, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno subito e subendo, con interessi e

rivalutazione, come per legge, o all'inserimento nella graduatoria finale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e dell'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2019 il Dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che:

- il ricorso è stato ritualmente notificato alle amministrazioni resistenti e ad una controinteressata;

Ritenuto pertanto che:

- occorre procedere all'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, nei confronti di tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria, che potrebbero essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso, e ciò mediante pubblicazione sul sito web dell'Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, di un avviso dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome delle ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3) gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;
- 4) l'elenco dei controinteressati, eventualmente indicati genericamente come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... dell'allegata graduatoria;
- 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il

sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso;

6) l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

In ordine alle prescritte modalità, la p.a. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale -previa consegna da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, distinti come indicato al precedente n. 4)- il testo integrale del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, inserendo altresì un avviso, contenente quanto di seguito riportato:

a) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente decisione (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione "*T.A.R. Calabria - Catanzaro*", sottosezione "*Ricerca ricorsi*".

Si prescrive, inoltre, che la p.a. intimata:

c) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente decisione, l'elenco dei controinteressati, gli avvisi;

d) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione, in un'apposita sezione del sito denominata "*Atti di notifica*", del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta;

e) dovrà, inoltre, curare che sull'*homepage* del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 15 (quindici) dal primo adempimento.

Non risultando specifiche tariffe disciplinanti la materia, si ritiene di fissare in euro 100,00 (cento/00) l'importo che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione onerata della pubblicazione via web, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto, inoltre:

- che le esigenze cautelari sono adeguatamente soddisfatte, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., tramite la celere fissazione della trattazione del merito del ricorso;
- di compensare le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito, dispone, a carico di parte ricorrente, l'integrazione del contraddittorio nei termini e modi di cui in parte motiva.

Rinvia alla pubblica udienza del 29 ottobre 2019.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Paolo Nasini, Referendario

Arturo Levato, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Arturo Levato

IL PRESIDENTE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO